



COMUNE DI NOTARESCO

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

Prot. N. 2912
li 30 MAR. 1999

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>08</u> /Reg. Data <u>26/03-1999</u>	OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.=
--	---

L'anno millenovecentonovant anove addi ventisei del mese di marzo alle ore VENTUNO e minuti DIECI nella sala delle adunanze aperta al pubblico, il Consiglio Comunale di Notaresco si è riunito in sessione _____ seduta di prima convocazione, previa convocazione fatta a norma di Legge.

Procedutosi all'appello nominale, risultano rispettivamente assenti e presenti, i Sigg.:

COGNOME E NOME	PR.	AS.	COGNOME E NOME	PR.	AS.
Candelori Natalia M.R.	X		Giacchetta Cesare	X	
Mazzagatti Dino	X		Fedele Roberto	X	
Di Marco Sibilla	X		Marziani Antonio	X	
Orgoretto Dino	X		Di Gregorio Felice		X
Capone Leo		X	Torbidone Antonio	X	
Di Giovannantonio Giacomo	X		Caporale Garibaldi	X	
Di Giulio Antonio	X		Recchiuti Tivio	X	
Zippi Paolo	X		Censoni Pietro		X

Assume la presidenza il Dott. Luigi Di Sabatino, Sindaco pro-tempore, il quale riconosce la legalità dell'adunanza, dispone che si dia corso alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Nicola Camarra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Sindaco Presidente;

Visto l'art. 32, lett. a) della Legge 08/06/1990 n. 142 e successive modificazioni;

Tenuto conto che i Decreti Legislativi 18/12/1997 n. 471, 472 e 473, stabiliscono la nuova disciplina in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, relative anche ai tributi comunali;

Visto il D.Lgs. 05/06/1998, n. 203, recante "Disposizioni integrative e correttive dei Decreti legislativi 18/12/1997, n. 471, 472 e 473 in materia di sanzioni amministrative";

Ritenuta necessaria l'adozione di apposito regolamento che consenta l'attuazione dei principi ispiratori della riforma e l'applicazione delle sanzioni previste per i tributi comunali in conformità alla modalità ora vigenti;

Ritenuto, altresì, necessario indicare indirizzi e criteri generali che, nel rispetto delle disposizioni di legge, adeguino le modalità applicative delle sanzioni alle peculiari caratteristiche dei tributi locali, alla normativa che regola i rapporti fra organi e uffici comunali ed alla struttura organizzativa dell'Ente;

Visto lo schema di regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, in materia di tributi locali, composta da n. 16 articoli e n. 5 tabelle allegate;

Visto lo statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Vista la legge n. 142 dell'08/06/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 77 del 25/02/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 127 del 15/05/1997;

Visto il D.Lgs. n. 203 del 05/06/1998;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del servizio tributi e, in ordine alla regolarità contabile, dal responsabile dei servizi finanziari;

Con voti favorevoli di n. 11 astenuti n. 3 (Torbidone,

Caporale e Recchiuti);

D E L I B E R A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce anche motivazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90;
- 2) Approvare, come approva, il "Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali" composto da n. 16 articoli e n. 5 tabelle allegate;
- 3) Provvedere affinché copia del presente regolamento sia trasmesso entro il quinto giorno successivo all'adozione al Comitato Regionale di Controllo, per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità in conformità a quanto disposto dall'art. 17, commi 33 e seguenti, della legge 15/05/1997 n. 127.

* C O M U N E D I N O T A R E S C O *
* (Provincia di Teramo) *
* Via Castello n. 6 - 64024 Notaresco *

R E G O L A M E N T O

PER L'APPLICAZIONE E L'IRRUGAZIONE DELLE SANZIONI

AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

(In attuazione D.Lgs. nn.4/1/4/2/473 del 18/12/1997 e D.Lgs.
n. 203 del 05/06/1998)

Approvato con atto di Consiglio comunale n. 08 del 26/03/1999

Indice

Art. 1 Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 Responsabile dell'imposta	Pag. 3
Art. 3 Autore della violazione	Pag. 4
Art. 4 principio di legalità	Pag. 4
Art. 5 Criteri di determinazione delle sanzioni	Pag. 5
Art. 6 Concorso di violazioni e continuazione	Pag. 6
Art. 7 Contestazione delle sanzioni	Pag. 7
Art. 8 Irrogazione immediata	Pag. 8
Art. 9 Mancato o tardivo pagamento del tributo	Pag. 9
Art. 10 Ravvedimento	Pag. 10
Art. 11 Riscossione della sanzione	Pag. 11
Art. 12 Misure cautelari	Pag. 12
Art. 13 Cessione di azienda	Pag. 13
Art. 14 Sanzioni accessorie	Pag. 13
Art. 15 Vigenza	Pag. 14
Art. 16 Disposizioni transitorie	Pag. 14
Allegato A-Misura delle sanzioni	
Tabella 1 - I.C.I.	Pag. 15
Tabella 2 - I.C.I.A.P.	Pag. 16
Tabella 3-Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni	Pag. 17
Tabella 4 - T.U.S.A.P.	Pag. 18
Tabella 5 - TA.R.S.U.	Pag. 19

Art.1
Uggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai decreti legislativi 18 Dicembre 1997, nn.471,472 e 473, D.Lgs. 05.06.1998, n.203 e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni di legge vigenti.

2 Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme recate dai decreti legislativi 18 Dicembre 1997, nn.471,472 e 473, e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale. La misura delle sanzioni applicabili è indicata nelle tabelle dell'allegato A) al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornati in conformità a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2 del D.lgs.18 Dicembre 1997, n.472.

Art.2
Responsabile dell'imposta

1. Il responsabile dell'imposta designato è competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni.

2. Il responsabile dell'imposta determina l'entità della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi e ai criteri stabiliti nel presente regolamento, ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo comunale.

Art.3
Autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° Aprile 1998.
3. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli n.4 (Imputabilità), n.5 (Colpevolezza), n.6 (Cause di non punibilità), n.8 (Intrasmissibilità della sanzione agli eredi), n.9 (Concorso di persone) e n.10 (Autore mediato) del D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidamente, al pagamento della sanzione.

Art.4
Principi di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
4. Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti nonché delle circostanze aggravanti e attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art.7 (Contestazione delle sanzioni) o dall'art.8 (Irrogazione immediata), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

Art.5

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:
 - a) alla gravità della violazione;
 - b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del tributo dovuto e non versato oltre che dagli elementi indicati nel comma 1 dell'art.7 del D.Lgs.4/2 del 18/12/1997.

La sanzione è applicata nella misura:

 - 1) massima prevista dalla legge, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
 - 2) intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge, in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele.
3. Qualora il trasgressore si adoperi, prima che siano iniziate le attività ispettive ed accertative da parte dell'Ente e, quindi, prima che sia stata contestata la violazione, per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa, la sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2 è ridotta di un quinto, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge.
4. Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge.
5. In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione di lire 100,000.
6. Nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi prevedano l'applicazione di differenti misure di sanzione, quest'ultima è determinata nella misura maggiore, fatta salva l'applicazione della misura minima nel caso previsto dal precedente comma 4.
7. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 7

Contestazione delle sanzioni

1. Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la notificazione è stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione possono alternativamente:

- a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;
- b) produrre al Comune deduzione difensiva. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate modifica od annulla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate. Nel caso, in cui vengano presentate deduzioni difensive non è ammessa l'impugnazione immediata e se proposta diviene improcedibile;
- c) proporre ricorso avverso l'atto di contestazione che in questo caso si considererà provvedimento di irrogazione, alla competente commissione tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai quali non sussiste la loro giurisdizione nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 472.

Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 8
Irrogazione immediata

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta, limitatamente all'irrogazione delle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.

4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D. Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 472.

Art. 9

Mancato o tardivo pagamento del tributo

1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta ad un ottavo se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi.

3. La sanzione può essere irrogata in base al procedimento di cui all'art. 8 (irrogazione immediata), dell'art. 7 (Contestazione della Sanzione) oppure mediante iscrizione a ruolo. Tuttavia, indipendentemente dal procedimento di irrogazione utilizzato, alla sanzione per omesso o ritardato pagamento del tributo non si applica la definizione agevolata.

4. La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 10
Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nei termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui doveva essere assolto l'adempimento fino a quello della regolarizzazione.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. Per la tassa rifiuti annuale, il ravvedimento si perfeziona, purché sia richiesto dal contribuente con istanza irrevocabile, con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, cui può essere agevolmente equiparata la notifica della cartella di pagamento emessa a seguito della necessaria iscrizione a ruolo, che, in mancanza di richiesta, la quale potrà essere accettata anche se presentata dopo l'iscrizione a ruolo purché entro 60 giorni dalla notifica, sarà effettuata per l'ammontare intero della sanzione.

4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

5. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

6. Nei casi di definizione agevolata di cui all'art.7, comma 3, lett.a, all'art.8, comma 3, nonché in quelli di ravvedimento operoso ai sensi del presente articolo e dell'art.9, comma 2, il contribuente, entro dieci giorni dall'avvenuto versamento, deve inviare, anche tramite fax, copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento all'ufficio tributi

Art.11

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. Per straordinarie e comprovate esigenze di carattere economico il Sindaco può, con proprio provvedimento, su proposta del Responsabile del servizio, previa richiesta scritta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, consentire il pagamento rateale fino ad un massimo di otto rate mensili. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Nel caso di sanzioni collegate al tributo, la rateizzazione della sanzione seguirà i criteri previsti per il tributo disciplinati nell'art.15 del Regolamento generale delle Entrate tributarie.

3. La somma irrogata a titolo di sanzione, a decorrere dal 1°Aprile 1998, anche nel caso di pagamento rateale, non produce interessi.

4. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nei termini di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

5. In caso di ricorso alle Commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista la riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'art.68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 Dicembre 1992, n.546, recante disposizioni sul processo tributario. La Commissione tributaria regionale può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'art.47 del D.Lgs.546/92. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa.

Art.12 Misure cautelari

1. In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere del proprio credito può chiedere con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni tributarie, l'istanza deve essere presentata al tribunale territorialmente competente in ragione della sede del Comune.

3. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia all'art.22 del D.Lgs.13 Dicembre 1997.

Art. 13
Cessione di azienda

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per i tributi di sua competenza.

3. Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'Ente entro quaranta giorni dalla richiesta.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia all'articolo n. 14 del D. Lgs. n. 472 del 18/12/1997.

Art. 14
Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie, indicate nell'art. 21 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun tributo.

2. Le singole leggi di imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

Art. 15

Vigenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 16

Disposizioni transitorie

1. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni che risultino con gli stessi incompatibili.

I.C.I. Imposta comunale sugli immobili
(art.14, D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504)

Violazione		Sanzione
	Disciplina previgente	Disciplina vigente dall'1/04/1998
Omesso versamento dell'imposta	20% dell'imposta non versata (comma 1)	30% dell'imposta non versata (art.13, commi 1 e 2, D.lgs. 18/12/97 n. 471)
Tardivo versamento dell'imposta	20% dell'imposta tardivamente ver- sata ridotta al 10% se il versa- mento è effettua- to entro 5 gior- ni (comma 1)	30% dell'imposta tardivamen- te versata, ridotta al 3,75%, se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art.13, c.1, lett.a), D.Lgs. 18/12/1997, n. 4/2)
Omessa presentazione della denuncia	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (c.2)	200% del tributo dovuto, importo minimo L. 100,000
Tardiva presentazione della denuncia	Ulteriore soprattassa del 20% dell'imposta non versata, ri- dotta al 5% se presentata entro 30 giorni (c.2)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art.13 comma 1 lett.c) D.Lgs.18/12/1997 n. 4/2)
Denuncia infedele	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (c.2)	75% della maggiore imposta dovuta
Errore formale	Da L. 20,000 a L. 200,000 (comma 3)	L.100,000. Non si applicano sanzioni se la regolarizzazio- ne avviene entro 3 mesi dal- l'omissione o dall'errore

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto fino al 30/06/1998. Dall'1/07/1998 la suddetta percentuale è ridotta al 2,50% semestrale (L.n.146 dell'8/05/1998, art.17).

Allegato A

Tabella 2

I.C.I.A.P. Imposta comunale imprese, arti e professioni
(art. 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 66)

Violazione	Sanzione	
	Disciplina previgente	Disciplina vigente dall'1/4/1998
Omesso o parziale versamento dell'imposta	20% dell'imposta non versata (comma 3)	30% dell'imposta non versata (art.13 c. 1 e 2, del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471)
Tardivo versamento dell'imposta	20% dell'imposta tardivamente versata ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (Comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, comma 1, lett. a) D.Lgs 18/12/1997 n. 472
Omessa presentazione della denuncia	50% dell'imposta (comma 1)	200% dell'ammontare del tributo dovuto, importo minimo L. 200,000
Tardiva presentazione della denuncia	20% dell'imposta ridotta al 5% se il ritardo non supera i 30 giorni (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, comma 1, lettera c) D.Lgs. 18/12/1997 n. 472)
Denuncia infedele	50% della differenza tra l'imposta dovuta e iliquidata	75% della maggiore imposta dovuta
Errore formale non incidente sull'ammontare dell'imposta	Da L. 20,000 a L. 100,000 (comma 4)	L. 100,000. Nessuna sanzione è dovuta se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi dall'omissione o dall'errore

Sulle somme dovute per imposta si applicano interessi nella misura prevista dall'art.7, comma 3, della legge n.67 dell'11 marzo 1988.

Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni
(art. 23, D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507)

Violazione	Disciplina previgente	Disciplina vigente dall'1/04/98
Omissione versamento dell'imposta	20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso (c. 2)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18/12/1997 n. 471)
Tardivo versamento dell'imposta	20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è ritardato, ridotto alla notifica dell'avviso di accertamento o al 5% se eseguito entro 30 g dalla scadenza (c. 3)	30% dell'imposta tardivamente versata ridotta al 5,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13 comma 1 lett. a) D. Lgs 18/12/97 in. 4/2)
Omissa presentazione dichiarazione	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (c. 1)	200% dell'imposta o diritto dovuti, importo minimo L. 100,000
Tardiva della dichiarazione	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti, ridotta al 25% se presentata entro 30 g dalla scad.	12,5% se è presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1. lett. c) D. Lgs. 18/12/97 n. 472
Denuncia infedele	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (c. 1)	75% della maggiore imposta dovuta
Errore formale non incidente sull'imposta		L. 100,000. Nessuna sanzione è dovuta se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore

Sulle somme dovute per soprattassa si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto fino al 30/06/98. Dall'1/07/98 la suddetta percentuale è ridotta al 2,50% semestrale (art. 17 legge n. 146 dell'8/10/98).

I.U.S.A.P. Tassa Occupazione Spazi ed Arre Pubbliche
(art. 53 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

Violazione	Sanzione	
	Disciplina previgente	Disciplina vigente dall' 1/04/98
Omissivo versamento della tassa	20% della tassa dovuta (comma 2)	30% della tassa non versata (art. 13, comma 1 e 2 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471)
Tardivo versamento della tassa	20% della tassa dovuta (comma 2)	30% della tassa tardivamente versata, ridotta al 3,75%, se il versamento è effettua- to entro 30 giorni (art. 13 è effettuato en- c. 1 lett.a) D.Dlgs 18/12/97 tro 30 g. (c.3) n. 472
Omissa presentazione della denuncia	100% della tassa dovuta (comma 1)	200% della tassa dovuta importo minimo L. 100,000
Tardiva presentazione della denuncia	100% della tassa dovuta (c.1) ri- dotta al 30% se presentata entro 30 giorni	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, comma 1 lett c) D.Lgs. 18/12/97 n. 472
Denuncia infedele	100% della mag- giore tassa do- vuta (comma 1)	75% della maggiore tassa dovuta
Errore formale non incidente sul l'ammontare della tassa		L.100,000. Nessuna sanzione è dovuta se la regolarizzazio- ne avviene entro tre mesi dalla commissione degli errori e delle omissioni

Sulle somme dovute per la tassa si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto fino al 30/06/98. Dall'1/7/98 si applicano interessi nella misura pari al 2,5% semestrale (art.17 legge n.146 dell'8/05/98.

T.A.R.S.U. Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
(art.76 D.Lgs.15 novembre 1993 n.50/)

Violazione	Sanzione	
	Disciplina Previgente	Disciplina vigente dal 1/04/1998
Omissa presentazione della denuncia	50% del tributo complessivamente dovuto (comma 1)	200% della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di L. 100,000
Tardiva presentazione della denuncia	20% se presenta- ta con ritardo superiore al mese, ridotta al 15% se presentata entro un mese prima dell'accer- tamento (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c.1, lett.c) D.lgs. 18/12/97 n.4/2)
Denuncia infedele	50% della diffe- renza tra la tas- sa dovuta e quell a liquidata, se la denuncia è in- fedele per oltre 1/4 della tassa dovuta	75% della maggiore tassa dovuta
Errore formale non incidente sull l'ammontare dell'imposta	Da L.50,000 a L. 150,000 (comma 3)	Nessuna sanzione è dovuta se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dalla commissione dell'errore o dell'omissione

Sulle somme dovute per tassa si applicano gli interessi
nella misura del 7% semestrale (comma 5) fino al 30/06/98.
Dall'1/07/98 gli interessi si applicano in misura pari al
2,50% semestrale.

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

F.to ANNAMARIA DE LUCA

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio

F.to = = = = =

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Di Sabatino

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to N. CANDELORI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to N. Camarra

474

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo Prot. n. _____

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con inizio da oggi, ai sensi dell'art. 47, comma 1° della Legge 142/90.

Notaresco li, 30 MAR. 1999

UFFICIO DI SEGRETERIA
(Albo Pretorio)

F.to F. MARZIANI

La presente copia, formata da n. 23 fogli e n. 23 fasciate, è copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio ed è parte integrante e sostanziale della delibera n. 08 del 26 MAR. 1999

30 MAR. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Sig. Francesco Marziani)

PROT. N. 541

Esecuzione senza rilievi nella seduta

del 8/4/99

Il Presidente

F.to Franchi

Il Segretario

F.to Franchi

È copia conforme all'originale ad uso amministrativo e si rilascia ai sensi dell'art. 53 comma 4° Legge 142/90.

Notaresco li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Sig. Francesco Marziani)



UFFICIO SEGRETARIA COMUNALE